



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.fiac-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 2/TFT del 10 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 6 luglio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 205

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Proc.9218/1154pfi18-19/MDL/am del 22.01.2020 (Campionato Regionale attività mista).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Aveta Salvatore n.27.05.1961, all'epoca dei fatti presidente della società Asd Galazia 1997, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Gavril Ovidiu Petronel n.6.03.1999, (gara del 29.10.2017), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art.4, comma 1 e art.2, commi 1 e 2 ed art.32, commi 2 e 7 agli artt.39 e 43 delle NOIF;

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gavril Ovidiu Petronel tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente il non luogo a procedere poiché all'epoca dei fatti non ricopriva carica di Presidente. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Galazia 1997 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Aveta Salvatore n. 27.05.1961, il non luogo a procedere poiché all'epoca dei fatti non ricopriva carica di Presidente; al calciatore Gavril Ovidiu Petronel tre (3) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 205

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Proc.9218/1154pfi18-19/MDL/am del 22.01.2020 (Campionato Regionale attività mista).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

dirigente accompagnatore: sig. Ciccarelli Vincenzo Domenico (1 gara), della società Asd Galazia 1997 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S vigente., oggi trasfuso negli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Galazia 1997, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 06.07.2020 il difensore chiedeva per la società e per il dirigente accompagnatore l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Galazia 1997, la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 300,00 di ammenda e un punto di penalizzazione ridotti come sopra); per Ciccarelli Vincenzo Domenico la sanzione mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi tre ridotto come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

alla società Asd Galazia 1997, la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 300,00 di ammenda e un punto di penalizzazione ridotti come sopra); al sig. Ciccarelli Vincenzo Domenico la sanzione mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi tre, ridotto come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC.214

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Proc.10892/527pfi19-20/MDL/jg del 21.02.2020 (Campionato Regionale Seconda catg.)

PATTEGGIMANETO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Considerato che i calciatori Sigg. Salvatore Carresi e Nicola Di Tella, hanno convenuto con la Procura Federale della F.I.G.C. l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art.126 del C.G.S.;

RITENUTO

che occorre procedere nei confronti del Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore sig. Mario Valletta della società Asd Green Team Vitulazio (1 gara), per rispondere della violazione dell'art.21, comma 1,3 e 6, del C.G.S. nonché rispondere dell'art.4 comma 1 del C.G.S. anche in relazione all'art. 61 delle NOIF); per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale in occasione della gara del 12.05.2019 in cui sono stati impiegati i calciatori Salvatore Carresi e Nicola Di Tella in posizione irregolare, in quanto squalificati; della società Asd Green Team Vitulazio, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dei propri tesserati.

All'udienza del 06.07.2020 il difensore della società, chiedeva per la società e per il dirigente accompagnatore l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Green Team Vitulazio, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 400,00 di ammenda e un punto di penalizzazione ridotti come sopra); per Mario Valletta la sanzione mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione mesi quattro ridotto come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

alla società Asd Green Team Vitulazio, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 400,00 di ammenda e un punto di penalizzazione ridotti come sopra); al sig. Mario Valletta la sanzione mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione mesi quattro ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 212

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Proc.10344/736pfi18-19/MDL/cf del 13.02.2020 (Campionato Provinciale Terza Categoria CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Considerato che il Sig. Villanova Saverio, in proprio ed in qualità di Presidente della società ASD Nuova Sanfeliciano, ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art.126 del C.G.S.; pertanto non si procede con l'azione disciplinare. **RITENUTO**; che occorre procedere nei confronti del dirigente accompagnatore della società ASD Nuova Sanfeliciano, Sig. Servodio Antonio (per rispondere della violazione dell'art.1bis, commi 1, del C.G.S. anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1,6 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF) e del calciatore, sig. Verlezza Carmine (gara dell'11.11.2017), per rispondere della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S. anche in relazione dell'art.10, comma 2 ed agli artt.39 e 43 delle NOIF.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente Servodio Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il calciatore Verlezza Carmine tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore Verlezza Giuseppe non era tesserato per la soc. ASD Nuova Sanfeliciano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Servodio Antonio la sanzione della inibizione di mesi (4) quattro; al calciatore sig. Verlezza Carmine la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gare.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 209

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Proc.9904/1366pfi18-19/MDL/cf del 4.02.2020 (Campionato Provinciale di 3^a categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Pascale n.5.01.1961, all'epoca dei fatti Presidente con funzione di dirigente accompagnatore (1 gara) della società u.s. Magorno, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. attualmente vigente, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Pasqualino Giordano n. 6.01.1988, (gara del 9.12.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art.4, comma 1 e art.2, commi 1 e 2 ed art.32, commi 2 e 7 del C.G.S, anche in relazione art. 43 delle NOIF; La società U.S. Magorno, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Magorno, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Pascale (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Pascale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava

termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.S. Magorno ed il suo Presidente Sig. Giuseppe Pascale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pasqualino Giordano tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Giuseppe Pascale la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società U.S. Magorno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società U.S. Magorno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Giuseppe Pascale la sanzione della inibizione di mesi (4) quattro; al sig. Pasqualino Giordano la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gare; alla società u.s. Magorno, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

COMUNICAZIONI DEL C.R. LAZIO – L.N.D. – F.I.G.C.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i **Comunicati Ufficiali: n. 343** del 19 giugno 2020 e **n. 351** del 26 giugno 2020, del C.R. Lazio – L.N.D. – F.I.G.C., relativi a **delibere (dispositivi e motivazioni) del T.F.T. Lazio, di diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. (ASD Materdei).**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 10 luglio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**